

Verbale di accordo

Il 17 Luglio 2009 a Roma, presso la sede Fiat

tra

la Fiat S.p.A. in nome e per conto delle Società del Gruppo di seguito riportate, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

le organizzazioni sindacali Nazionali Fim, ~~Fiom~~, Uilm e Fismic, anche in nome e per conto delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

è stato stipulato il presente accordo.

Paolo Rebani

Alberto

Gianni

Porta
Ernesto
Pierluigi

Elenco delle Società a cui si applica l'accordo:

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A; ABARTH & C. S.p.A; SEVEL S.p.A.; FIAT CENTER ITALIA S.p.A; EASY DRIVE SRL; FIAT AUTO VAR SRL; FIDIS S.p.A.; FGA CAPITAL S.p.A; SAVARENT S.p.A; TARGARENT SRL; I-Fast Container Logistics S.p.A.; CODEFIS S.c.p.A.; SATA S.p.A.; ITCA PRODUZIONE S.p.A.; SEVEL LOGISTICS S.r.L.;

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.A ; FMA fabbrica Motori Automobilistici S.r.l.;

IVECO S.p.A.; IRISBUS ITALIA S.p.A.;


CNH ITALIA S.p.A.; CNH FINANCIAL SERVICES S.A.S. (succursale italiana); CNH SERVICES S.r.l.; NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A.;

TEKSID S.p.A.;

MAGNETI MARELLI S.p.A; AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA S.p.A.; AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS ITALIA S.p.A.; SISTEMI SOSPENSIONI S.p.A.; TEA S.r.l.;

COMAU S.p.a.;

FIAT S.p.A.; FIAT FINANCE S.p.A.; FIAT REVI S.c.r.l.; FIAT GROUP PURCHASING S.r.l.; FIAT PARTECIPAZIONI S.p.A.; DEPOSITO AVOGADRO S.r.l.; SISPORT FIAT S.p.A.; C.S.S.T. S.p.A ;FIAT SEPIN S.c.p.A.; RISK MANAGEMENT S.p.A; C.R.F S.c.p.A.; Centro Ricerche Plast-Optica S.p.A.; FIAT SERVICES S.p.A.; SADI S.p.A.; FIAT ITEM S.p.A.; ELASIS S.c.p.A.; Sirio S.c.p.a.- Sicurezza industriale; ORIONE S.c.p.A.; FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.p.A.; FIAT ATTIVITA' IMMOBILIARI S.p.A..



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials on the right.

Premesso che:

- l'accordo integrativo del Gruppo Fiat, stipulato in data 28 Giugno 2006, che disciplinava, tra l'altro, anche il premio di risultato di Gruppo è scaduto il 31 Dicembre 2008;
- nell'anno 2008 il Gruppo Fiat ha consuntivato risultati economici positivi, determinati, tra l'altro, dal miglioramento del livello di efficienza organizzativa, e del proprio posizionamento competitivo nei vari mercati in cui è presente, pur in presenza della nota crisi economica globale i cui effetti negativi si sono particolarmente avvertiti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno;
- le parti considerano particolarmente importante il contributo dei lavoratori per il raggiungimento dei risultati del Gruppo nel 2008, nonché per affrontare le sfide di business in scenari di mercato sempre più competitivi e critici, anche in relazione al permanere dello stato di crisi globale.

Tutto ciò premesso, le parti, tenendo conto del positivo andamento dei risultati del Gruppo nel 2008, in relazione al quale oggi si rende concretamente possibile determinare il pagamento di un premio variabile, convengono, per il corrente anno, di rinnovare l'accordo del 28 Giugno 2006, per quanto riguarda il premio di risultato, secondo quanto di seguito definito.

Gli importi annui lordi del premio di risultato, differenziati per categoria, da corrispondere per il 2009 sono riportati nella sottostante tabella 1.

Tabella 1

Categorie	Premio di Risultato 2009 – totale annuo (€)
1 ^a – 4 ^a	1.943,03
5 ^a	2.037,02
5 ^a S – 6	2.145,05
7 ^a	2.344,99

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

COMPOSIZIONE DEL PREMIO

Il premio, anche in relazione alla sua materiale corresponsione, si compone di :

- A) un importo, derivante dagli accordi aziendali del 4/7/89 e 18/3/96 relativi al premio di risultato, differenziato per categoria, da erogarsi, a titolo di acconto, in 13 quote mensili lorde, come da tabella 2.

Le parti espressamente convengono che gli importi già erogati dall'azienda con riserva nei mesi Gennaio-Giugno 2009, di ammontare pari, per ciascuna categoria, a quelli della tabella 2, concorrono a determinare il premio di risultato di cui alla tabella 1, decadendo, di conseguenza, la riserva aziendale in relazione alla corresponsione di tali somme.

Tabella 2

Categorie	Quote mensili (€)
1 ^a - 4 ^a	103,31
5 ^a	110,54
5 ^a S - 6	118,85
7 ^a	134,23

- B) un importo non differenziato per categoria pari a € 600 lordi da erogarsi a conguaglio, unitamente alle spettanze del mese di Luglio 2009, ai lavoratori in forza alla data dell'accordo.

49
Rob
Matt
RBM
ST

CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Gli importi del premio di risultato e della Una Tantum prevista alla Norma Transitoria di cui alla presente intesa sono di competenza dell'anno di erogazione.

Il livello individuale del premio sarà determinato con riferimento ai seguenti criteri:

Per la parte di cui alla lettera A) della sezione Composizione del Premio, si terrà conto dell'attività lavorativa ordinaria effettuata nel mese; le quote mensili del premio di risultato saranno rapportate a quote orarie (ragguagliate convenzionalmente a 1/173).

Per la parte di cui alla lettera B) della sezione Composizione del Premio, si terrà conto del servizio prestato e pertanto la stessa verrà attribuita:

- in misura intera, a coloro che effettuano servizio lavorativo per tutto il periodo 1/1/09 – 31/12/09;
- in misura ridotta (pari a 1/12 dell'intero ammontare per ogni mese di mancato servizio) negli altri casi.

Il servizio prestato per frazione di mese superiore a 15 giorni verrà considerato come servizio prestato per l'intero mese.

Per la quota di premio in questione, nel mese di Dicembre si darà luogo all'attuazione di eventuali conguagli in relazione al servizio effettivamente prestato nel periodo Agosto-Dicembre. Nello stesso mese, ai lavoratori assunti a decorrere dal mese di Agosto 2009 verranno corrisposti i dodicesimi di quota maturati nella parte residua dell'anno.

Saranno considerati utili, ai fini della determinazione degli importi individuali del premio, sia per quanto riguarda le quote mensili, sia per quanto riguarda l'erogazione di Luglio, tutti i periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità, nonché i periodi di ferie e permessi retribuiti.

Quinto
SS

Ricci
Adelfi
[Signature]

RAM
[Signature]

Le parti confermano che, salvo specifici accordi, ai lavoratori che nel corso degli ultimi 12 mesi abbiano operato in più Settori del Gruppo sia pagato il premio di risultato spettante alla Società dove sono in forza nel mese di Luglio 2009.

La parti, inoltre, espressamente convengono che l'importo complessivo annuo del premio di risultato sia, a tutti gli effetti, Elemento Distinto della Retribuzione. Tale importo, infatti, è stato definito dalle parti in senso onnicomprensivo, dal momento che, in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza. Tale somma è, pertanto, comprensiva di tutti gli istituti legali e/o contrattuali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, festività, 13^a mensilità, 14^o erogazione o premio preferiale, paga di posto, maggiorazioni corrisposte a fronte di prestazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo con o senza riposo compensativo, ecc..

Le parti, con il presente accordo, concordano espressamente, ai sensi del secondo comma dell'art 2120 c.c., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che la somma da erogare nel mese di Luglio 2009 sia da escludere dalla base di calcolo per il Trattamento di Fine Rapporto.

L'applicabilità al premio di risultato, di cui alla presente intesa, delle previsioni normative in materia di "detassazione" delle retribuzioni variabili di cui all'art 5 della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che proroga, per l'anno 2009, le misure previste dall'art. 2 comma 1 lettera c) del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito nella legge n. 126 del 2008, costituisce il presupposto per la validità dell'intesa stessa.

Le parti si danno atto che il premio di risultato qui definito, risultando coerente con quanto previsto dal Protocollo del 23 Luglio 1993 e dall'art. 12 Sezione Quarta Titolo IV del CCNL del 20 Gennaio 2008, si configuri come soggetto al regime contributivo delle erogazioni previste per i contratti di secondo livello, secondo quanto disposto dall' art.1 comma 67 e 68 della Legge 247 del 24 Dicembre 2007.


Quintini
95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La parti si danno atto, inoltre, con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia contributiva, che la "Quota mensilizzata ex accordo 4 Luglio 1989", il cui ammontare mensile, ridefinito tenendo conto dell'erogazione articolata su 13 mesi, è pari a € 38,14 per la 1a- 4a categoria, € 40,76 per la 5a categoria, €43,86 per la 5S e 6a categoria e € 49,58 per la 7° categoria, è esclusa dal regime contributivo applicabile alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello.

La presente intesa avrà validità sino al 31.12.2009. Le parti confermano il proprio impegno ad incontrarsi nell'ultimo trimestre dell'anno in corso per la definizione del nuovo premio di risultato da corrispondere dal 2010 .



The image contains several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are four distinct signatures. On the right side, there are two more signatures, one above the other. The signatures are stylized and cursive.

Campo di applicazione del Premio di Risultato



Lo schema e le modalità di erogazione del premio di risultato sopra definiti si applicano a tutti i dipendenti delle società del Gruppo Fiat indicate nella costituzione delle parti, ad eccezione:

a) di SATA e FMA, per le quali si applica quanto di seguito indicato

Le Parti convengono per il 2009, mantenendo inalterata in SATA e FMA la struttura, la progressione temporale e le modalità di erogazione del vigente Premio di Competitività, così come definito dagli specifici accordi in essere pienamente rispondenti alle previsioni contenute nell'art. 12 Sezione Quarta - Titolo IV del CCNL 20 Gennaio 2008, di corrispondere anche ai lavoratori dipendenti delle società SATA e FMA, in forza alle stesse nel mese di luglio 2009, un importo non differenziato per categoria pari a € 600 lordi (in ragione d' anno) da erogarsi unitamente alle spettanze del mese di Luglio 2009.

La parti, inoltre, espressamente convengono che l'importo sopra indicato sia, a tutti gli effetti, Elemento Distinto della Retribuzione. Tale importo, infatti, è stato definito dalle parti in senso onnicomprensivo, dal momento che, in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza. Tale somma è, pertanto, comprensiva di tutti gli istituti legali e/o contrattuali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, festività, 13^a mensilità, maggiorazioni corrisposte a fronte di prestazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo con o senza riposo compensativo, ecc..

Le parti, con il presente accordo, concordano espressamente, ai sensi del secondo comma dell'art 2120 c.c., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che la somma da erogare nel mese di Luglio 2009 sia da escludere dalla base di calcolo per il Trattamento di Fine Rapporto.



L'applicabilità alla somma sopra indicata, di cui al presente paragrafo, delle previsioni normative in materia di "detassazione" delle retribuzioni variabili di cui all'art 5 della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che proroga, per l'anno 2009, le misure previste dall'art. 2 comma 1 lettera c) del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito nella legge n. 126 del 2008, costituisce il presupposto per la validità dell'intesa stessa.

Le parti si danno atto che l'importo sopra indicato, risultando coerente con quanto previsto dal Protocollo del 23 Luglio 1993 e dall'art. 12 Sezione Quarta Titolo IV del CCNL del 20 Gennaio 2008, si configuri come soggetto al regime contributivo delle erogazioni previste per i contratti di secondo livello, secondo quanto disposto dall' art.1 comma 67 e 68 della Legge 247 del 24 Dicembre 2007.

b) delle Società/stabilimenti del Settore Magneti Marelli:

Magneti Marelli S.p.A Enti Centrali e Motorsport - sede di Corbetta; Magneti Marelli S.p.A Linea di Business Powertrain- stabilimento di Corbetta; Magneti Marelli S.p.A Linea di Business Sistemi Elettronici - stabilimenti di Corbetta e Venaria; Automotive Lighting Italia S.p.A. - stabilimento di Venaria; Automotive Lighting Rearlamps S.p.A. - stabilimento di Tolmezzo (già indicate, ai soli fini del Premio di Risultato, come Settore Magneti Marelli 1), per le quali si applica quanto di seguito riportato.

Le parti convengono che, al fine della corretta attribuzione del Premio di Risultato, per i lavoratori delle sedi e stabilimenti delle suddette Società/stabilimenti, che applicavano, alla data della sottoscrizione dell'accordo 18.3.1996, premi o istituti retributivi diversi dal P.P.G. di cui all'accordo 4.7.89, sono confermate le modalità di calcolo definite nei Criteri di Erogazione del PdR dell'accordo 18.3.1996 in merito all'assorbimento di un importo pari a €738,00 per le categorie 1[^]-4[^]; € 790,00 per la 5[^]categoria; € 849,00 per le categorie 5S e 6[^]; € 959,00 per la 7[^] categoria.

L'importo totale del premio di risultato da corrispondere nell'anno 2009, ricalcolato come sopra convenuto, è riportato in tabella 3.

Opuntia

Riv

Alv

RAH

Tabella 3

Categorie	Premio di Risultato 2009 - totale annuo (€)
1 ^a - 4 ^a	1.205,03
5 ^a	1.247,02
5 ^a S - 6 ^a	1.296,05
7 ^a	1.385,99

Le parti convengono, inoltre, che, per il Settore Magneti Marelli 1, l'importo mensile del premio di risultato, di cui alla lettera A) della sezione Composizione del Premio sia erogato in 12 quote, non differenziate per categoria, di € 100 lordi ciascuna e che gli importi, già erogati dall'azienda con riserva nei mesi Gennaio-Giugno 2009, di pari ammontare, concorrono a determinare il premio di risultato di cui alla tabella 3, decadendo, di conseguenza, la riserva aziendale in relazione alle somme corrisposte in tale periodo.

L'importo di cui alla lettera B) della sezione Composizione del premio, da erogare unitamente alle spettanze del mese di Luglio 2009, calcolato per differenza tra l'importo totale del premio e quello delle quote mensili da corrispondersi nel corso dell'anno, è riportato in tabella 4.

Tabella 4

Categorie	Erogazione luglio 2009 (€)
1 ^a - 4 ^a	5,03
5 ^a	47,02
5 ^a S - 6 ^a	96,05
7 ^a	185,99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Si conferma, anche per il Settore Magneti Marelli 1, quanto definito alla sezione CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE ad eccezione di quanto previsto in relazione alla "Quota mensilizzata ex accordo 4 Luglio 1989".

c) di ITCA PRODUZIONE – Stabllimento di Rivalta

Le Parti convengono, per il 2009 di corrispondere un premio di risultato annuo lordo, differenziato per categoria, così come riportato nella sottostante tabella 1.

Categorie	Premio di Risultato 2009 – totale annuo (€)
1 ^a – 4 ^a	1.870,56
5 ^a	1.904,64
5 ^a S – 6	1.944,84
7 ^a	2.019,24

COMPOSIZIONE DEL PREMIO

Il premio, anche in relazione alla sua materiale corresponsione, si compone di:

- A) un importo, derivante dagli specifici accordi aziendali relativi al premio di risultato, differenziato per categoria, da erogarsi in 12 quote mensili lorde, come da tabella 2.

Le parti espressamente convengono che gli importi già erogati dall'azienda con riserva nei mesi Gennaio-Giugno 2009, di ammontare pari, per ciascuna categoria, a quelli della tabella 2, concorrono a determinare il premio di risultato di cui alla tabella 1, decadendo, di conseguenza, la riserva aziendale in relazione alla corresponsione di tali somme.

Spuntato
SS
AM
Rest

ADM

Tabella 2

Categorie	Quote mensili (€)
1 ^a - 4 ^a	105,88
5 ^a	108,72
5 ^a S - 6	112,07
7 ^a	118,27

C) un importo non differenziato per categoria pari a € 600 lordi da erogarsi unitamente alle spettanze del mese di Luglio 2009 .

Si conferma, anche per ITCA PRODUZIONE – Stabilimento di Rivalta, quanto definito alla sezione CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE ad eccezione di quanto previsto in relazione alla "Quota mensilizzata ex accordo 4 Luglio 1989".

La parti si danno atto, con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia contributiva, che la "Quota mensilizzata fissa P.P.G.", il cui ammontare mensile è pari a € 41,32 per la 1a- 4a categoria, € 44,16 per la 5a categoria, € 47,51 per la 5S e 6a categoria e € 53,71 per la 7° categoria, è esclusa dal regime contributivo applicabile alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello.

d) di ITCA PRODUZIONE – stabilimento di Grugliasco

Le Parti convengono, per il 2009 di corrispondere un premio di risultato annuo lordo, differenziato per categoria, così come riportato nella sottostante tabella 1.

Tabella 1

Categorie	Premio di Risultato 2009 – totale annuo (€)
Operai 1 - 4	1.650
Operai 5	1.550
Impiegati 2 - 4	1.550
Impiegati 5 - 7	1.350

COMPOSIZIONE DEL PREMIO

Il premio, anche in relazione alla sua materiale corresponsione, si compone di:

- A) un importo, derivante dagli specifici accordi aziendali relativi al premio di risultato, differenziato per categoria, da erogarsi in 3 quote quadrimestrali lorde (ad aprile, agosto e dicembre), come da tabella 2.

Le parti espressamente convengono che gli importi già erogati dall'azienda con riserva nel mese di aprile 2009, di ammontare pari, per ciascuna categoria, a quelli della tabella 2, concorrono a determinare il premio di risultato di cui alla tabella 1, decadendo, di conseguenza, la riserva aziendale in relazione alla corresponsione di tali somme.

Tabella 2

Categorie	Quote quadrimestrali (€)
Operai 1 ^a - 4 ^a	350
Operai 5 ^a	316,67
Impiegati 2 - 4	316,67
Impiegati 5 - 7 ^a	250

Spunti

SS
PA
Chatt
AR

AS

RA

- B) un importo non differenziato per categoria pari a € 600 lordi da erogarsi unitamente alle spettanze del mese di Luglio 2009 .

Si conferma, anche per ITCA PRODUZIONE.- Stabilimento di Grugliasco, quanto definito alla sezione CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE, fatto salvo che le parti si danno atto, con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia contributiva, che le quote quadrimestrali sono escluse dal regime contributivo applicabile alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello.

e) di ITCA Produzione – stabilimento di Colonnella

Le Parti convengono, per il 2009 di corrispondere nel mese di luglio un premio di risultato annuo lordo di 600 € uguale per tutti i lavoratori, per il quale si applica quanto disposto alla sezione CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE in quanto compatibili.

f) di SEVEL LOGISTICS

Le Parti convengono, per il 2009 di corrispondere un premio di risultato annuo lordo, di € 1.800 che, anche in relazione alla sua materiale corresponsione, si compone di:

- A) un importo, derivante dagli specifici accordi aziendali relativi al premio di risultato, non differenziato per categoria, da erogarsi in 12 quote mensili lorde ciascuna di importo pari a € 100.

Le parti espressamente convengono che gli importi già erogati dall'azienda con riserva nei mesi Gennaio-Giugno 2009, di ammontare pari a € 100 lordi al mese, concorrono a determinare il premio di risultato annuo lordo di € 1.800 sopra indicato, decadendo, di conseguenza, la riserva aziendale in relazione alla corresponsione di tali somme.

Opinione

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

B) un importo non differenziato per categoria pari a € 600 lordi da erogarsi unitamente alle spettanze del mese di Luglio 2009 .

Si conferma, anche per SEVEL LOGISTICS, quanto definito alla sezione CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE ad eccezione di quanto previsto in relazione alla "Quota mensilizzata ex accordo 4 Luglio 1989".

La parti si danno atto, con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia contributiva, che la "Quota mensilizzata fissa P.P.G.", il cui ammontare mensile è pari a € 41,32 per la 1a- 4a categoria, € 44,16 per la 5a categoria, € 47,51 per la 5S e 6a categoria e € 53,71 per la 7° categoria, è esclusa dal regime contributivo applicabile alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello.

Handwritten signatures:
Top left: *Per Verdi*
Middle left: *ES*
Bottom left: *Spina*
Center: *[Signature]*

Handwritten signatures:
Top right: *[Signature]*
Bottom right: *RDH*

NORMA TRANSITORIA




Le parti concordano inoltre, in via sperimentale, che, nell'ambito del progetto WCM, ai lavoratori degli stabilimenti che raggiungano il livello silver nel corso del 2009 o del 2010, sia corrisposta, nel mese di dicembre dell'anno di conseguimento, un importo di € 200 lordi a titolo di Una Tantum.

Tale importo, che è parte integrante del Premio di risultato, risulta a tutti gli effetti soggetto alle clausole di seguito indicate.

La parti espressamente convengono che l'importo sia, a tutti gli effetti, Elemento Distinto della Retribuzione. Tale importo, infatti, è stato definito dalle parti in senso onnicomprensivo, dal momento che, in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza. Tale somma è, pertanto, comprensiva di tutti gli istituti legali e/o contrattuali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, festività, 13^a mensilità, 14^o erogazione o premio preferiale, paga di posto, maggiorazioni corrisposte a fronte di prestazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo con o senza riposo compensativo, ecc..

Le parti, con il presente accordo, concordano espressamente, ai sensi del secondo comma dell'art 2120 c.c., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che l'importo sia da escludere dalla base di calcolo per il Trattamento di Fine Rapporto.

L'applicabilità all'importo delle previsioni normative in materia di "detassazione" delle retribuzioni variabili di cui all'art 5 della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che proroga, per l'anno 2009, le misure previste dall'art. 2 comma 1 lettera c) del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito nella legge n. 126 del 2008, costituisce il presupposto per la validità dell'intesa stessa.



Le parti si danno atto che l'importo qui definito, risultando coerente con quanto previsto dal Protocollo del 23 Luglio 1993 e dall'art. 12 Sezione Quarta Titolo IV del CCNL del 20 Gennaio 2008, si configuri come soggetto al regime contributivo delle erogazioni previste per i contratti di secondo livello, secondo quanto disposto dall' art.1 comma 67 e 68 della Legge 247 del 24 Dicembre 2007.

Per il
SS
officio

Frosinone
RDY

Roma 17 Luglio 2009

Spett.li

FIM- CISL

~~FIOM- CGIL~~

UILM - UIL

FISMIC

Con riferimento all'importo lordo di 600€ da erogarsi nel mese di Luglio 2009, di cui all'accordo sottoscritto in data odierna, considerata la particolare situazione che ha determinato l'erogazione di tale importo, Vi comunichiamo che, in via del tutto eccezionale e non ripetibile, in sede di calcolo del valore individuale da erogare ai lavoratori non si terrà conto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria effettuate nel corrente anno 2009.

Paolo Rehenos

MLB

March

SS Opere